

Rapporto di minoranza 2

numero

6141 R3

data

9 giugno 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale energia sul messaggio 25 novembre 2008 concernente la modifica dell'art. 7 rispettivamente introduzione dell'art. 7a LAET concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione

Quando si tratta di Consigli d'amministrazione, bisognerebbe tener conto che in questo settore esiste una cadregopoli che opera senza alcun ritegno. Ancora una volta stiamo assistendo ad una recita a soggetto che, pur di ottenere dai partiti storici ciò che a loro non spetta, è stato depauperato il CDA dell'AET di 2 membri per oltre 5 mesi senza che nessuno abbia avuto il coraggio di intervenire in una situazione al limite della decenza politica.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a casi di delegittimazione di questo Gremio con dichiarazioni al limite della denuncia: *"Abbiamo sempre tenuto all'oscuro delle nostre decisioni il CdA, in quanto non ci fidavamo di alcuni membri che lo componevano..."* sono parole pronunciate dall'ex presidente del CdA Mauro Dell'Ambrogio.

Sono state prese decisioni alquanto discutibili dal lato finanziario senza che per questo il CDA ne fosse a conoscenza o firmate fidejussioni per importi di otto volte superiori di quanto accettato dal CDA, irregolarità riscontrate anche dal rapporto KPMG.

In questo marasma ora dobbiamo discutere sulla riduzione dei membri di un CdA che mai ha svolto, o saputo svolgere, la propria funzione manageriale.

Inutile spiegare o cercar di raccontare quanto è successo in Commissione.

Un dato di fatto è emerso: i signori socialisti stanno approfittando della situazione per cambiare le carte in tavola durante il gioco.

La proposta socialista di cambiare l'autorità di nomina dal Consiglio di Stato al Parlamento è solo dovuta al fatto che i signori in questione, con un CdA a 7, se l'autorità di nomina fosse il Gran Consiglio avrebbero diritto a due rappresentanti invece che uno nel caso fosse, come del resto è sempre stato, il Consiglio di Stato ad avere la facoltà di nomina.

L'altro non senso è l'aggiunta alla LAET dell'art. 7a sui criteri di nomina in cui sono criteri determinanti la competenza e l'esperienza per essere membri del CdA. Fino ad ora la "pseudo competenza" era l'arroganza di pochi nei confronti di molti. Perché non s'inserisce tra i criteri anche l'onestà (intellettuale) di ascoltare il parere altrui?

Cosa significa questo articolo? Significa forse che il Consiglio di Stato può rifiutare la nomina di una persona gradita al partito per questa funzione? Totò direbbe. "Ma non facciamoci ridere...".

In ogni caso, per togliere qualsiasi discussione in avvenire o una lotta tra partiti e Consiglio di Stato, chiediamo che **l'art. 7a (nuovo) non venga inserito nella LAET** e che **all'articolo 7, capoverso 1 venga definito il numero del CdA AET a 9 membri.**



Con queste considerazioni la minoranza 2 della Commissione speciale energia propone di accogliere il decreto legislativo così come modificato:

La Legge istituyente l'Azienda Elettrica Ticinese del 25 giugno 1958, è modificata come segue:

Art. 6

Organi (parzialmente modificato)

Gli organi dell'azienda sono:

²**Abrogato**

Art. 7

Consiglio di amministrazione; composizione

¹Il consiglio di amministrazione si compone di **9 membri** scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; esso è nominato dal Consiglio di Stato.

Per la minoranza 2 della Commissione speciale energia:

Rodolfo Pantani, relatore
Badasci - Poggi

Disegno di

LEGGE

concernente la Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 25 novembre 2008 n. 6141 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 giugno 2009 n. 6141 R3 della minoranza 2 della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

I.

La Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Art. 6

Organi (parzialmente modificato)

Gli organi dell'azienda sono:

²Abrogato

Art. 7

Consiglio di amministrazione; composizione

¹Il consiglio di amministrazione si compone di **9 membri** scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; esso è nominato dal Consiglio di Stato.

²Invariato.

³I suoi membri stanno in carica tre anni con scadenza il 31 luglio. I membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni.

⁴A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova tre mandati.

⁵Verificandosi una vacanza fra i membri del consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.

⁶(già cpv. 5)

⁷(già cpv. 6)

Art. 8 (modifica)

Convocazioni e sedute

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente o del vice-presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono.
Deve pure essere convocato quando un amministratore o il direttore lo chiedono con domanda scritta e motivata.
Il consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno **5** membri: esso decide a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto decide il voto del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10

b) Regolamentazione interna (nuovo)

Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento di gestione e di organizzazione.

Art. 11

Sedute

Abrogato

Art. 12

Competenze

Abrogato

Art. 16

Emolumenti (parzialmente modificato)

Gli emolumenti e indennità spettanti ai membri del consiglio e dell'ufficio di revisione, sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Norma transitoria

¹Il 31 luglio 2009 decadono tutti i mandati dei membri del consiglio di amministrazione.

²I mandati a partire dal 1° agosto 2009 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente:

- a) 3 mandati per la durata di 1 anno fino al 31 luglio 2010;
- b) 3 mandati per la durata di 2 anni fino al 31 luglio 2011;
- c) 3 mandati per la durata di 3 anni fino al 31 luglio 2012.

³Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all'articolo 7.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.